



Punto 3) Schema di decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni del contributo di 75.706.718,47 euro, a decorrere dal 2014, a titolo di rimborso per il minor gettito dell'IMU, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n.124.

Parere tecnico favorevole

Si esprime parere favorevole allo schema di decreto in oggetto, che recepisce alcune osservazioni formulate in sede tecnica dall'Anci, miranti, in primo luogo, a correggere l'inclusione degli IACP nell'elenco degli immobili per cui il decreto prevede un contributo compensativo, a seguito dell'abolizione del pagamento dell'IMU operata dal dl 102/2013, convertito nella legge n.124/2013, argomento che invece non riguarda il provvedimento in questione. Gli immobili appartenenti agli IACP infatti, non sono tra le categorie escluse dal pagamento dell'IMU nel 2014.

Pur condividendo gli aspetti tecnici del riparto, basato su stime Mef già riportate nella Relazione tecnica al decreto legge n. 102/2013 ed integrato a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni Comuni circa particolari casi di sottovalutazione della perdita di gettito per i cosiddetti "fabbricati-merce", emersi al momento dell'attribuzione del contributo compensativo relativo al secondo semestre 2013, restano tuttavia ferme le riserve di carattere generale di seguito sintetizzate:

- a) l'importo reso disponibile dal dl 102 per il ristoro relativo all'esclusione dal pagamento dell'IMU degli immobili destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, cd. "immobili merce", pari a circa 38 mln. di euro su base annua, appare gravemente sottostimato. Secondo valutazioni di massima l'importo necessario ammonta ad oltre il doppio.

Si ritiene che l'argomento debba essere successivamente ripreso a seguito della presentazione delle dichiarazioni dei beneficiari che – in base ad una modifica normativa introdotta nello stesso dl 102 su proposta dell'Anci – costituiscono condizione essenziale per la fruizione dell'esenzione;

- b) la seconda riguarda invece un chiarimento formale chiesto da Anci al MEF, inerente l'esatta portata della definizione di "alloggi sociali", esentati a decorrere dal 2014, che – per come formulata dal dm 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture – rischia di ricomprendere il patrimonio degli IACP, con conseguente pericolo di forte sottovalutazione del contributo compensativo da riservare ai Comuni.

Tale contributo (17,5 mln. di euro) è stato infatti commisurato dal Mef (Relazione tecnica al dl 102) ad un ammontare complessivo di abitazioni pari a 40 mila unità, mentre il patrimonio abitativo degli istituti di edilizia popolare pubblica sono circa 700 mila.

Il Mef non ha smentito in sede tecnica tale possibile interpretazione estensiva e, pertanto, anche su questo argomento è necessario monitorare l'andamento del gettito

e delle dichiarazioni utili all'esenzione per assicurare eventuali interventi di integrazione delle risorse.

Si ricorda infine, che il riparto dei fondi in questione riguarda anche tre altre agevolazioni minori, sempre disposte dal dl 102, sulle quali non sono state sollevate osservazioni o riserve:

- assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (per 3,5 mln. di euro);
- assimilazione all'abitazione principale di un'abitazione posseduta da personale delle Forze armate o di polizia, nonché dei Vigili del fuoco e degli appartenenti alla carriera prefettizia, anche in assenza del requisito della residenza e della dimora abituale (10 mln. di euro);
- estensione delle esenzioni IMU, mutate dall'articolo 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 (istituzione dell'ICI) agli immobili posseduti da enti non commerciali che svolgono ricerca scientifica e da questi utilizzati per lo scopo sociale, sempre in forma non commerciale (10 mln. di euro).